

Specializzandi, borse al traino dei rinnovi contrattuali

I medici di oggi, specializzandi di ieri, avevano diritto a borse di studio più pesanti, paramtrate agli aumenti di stipendio offerti ai camici bianchi del servizio sanitario nazionale dai vari rinnovi contrattuali intervenuti nel tempo, dopo il blocco agli incrementi imposti vent'anni orsono per tagliare la spesa pubblica. A chi ha frequentato la scuola di specializzazione dopo la laurea in medicina non si può riconoscere l'aumento del tasso di inflazione, ma non si può negare la rideterminazione dell'importo in funzione del miglioramento di stipendio tabellare minimo previsto dai rinnovi del Ccnl per i medici Ssn: il blocco per evitare il crac delle finanze dello stato doveva intendersi limitato al 31 dicembre 1993. Si tratta, peraltro, di una circostanza che risulta in linea con il principio della «adeguata remunerazione» di cui alla giurisprudenza comunitaria. È quanto emerge dalla sentenza 18562/12, pubblicata il 29 ottobre dalla sezione lavoro della Cassazione. Accolto il ricorso di una ginecologa che ha frequentato i corsi di specializzazione fra il 1996 e il 2000. Dovrà rassegnarsi a pagare l'Università: sbaglia la Corte d'appello che non distingue fra il blocco dell'integrazione automatica che compensa l'aumento del costo della vita e l'adeguamento della borsa di studio in base agli accordi sindacali, che invece hanno consentito nel tempo lo svolgersi della dinamica salariale per i sanitari del servizio nazionale. In base all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 257/91, ricordano i giudici di legittimità, l'importo della borsa di studio dovuta agli specializzandi «viene annualmente, a partire dal 10 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale». Il blocco degli incrementi retributivi che scaturiscono alla contrattazione pubblica doveva ritenersi limitato al 31 dicembre 1993,

mentre è la rivalutazione in base al costo della vita che risulta congelata fino al 2002. Insomma: la Corte territoriale doveva considerare il miglioramento stipendiale minimo previsto dai rinnovi contrattuali per il periodo 1994-2002. La parola passa al giudice del rinvio.

Dario Ferrara

—© Riproduzione riservata—

